Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 3 FEBBRAIO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Municipio di Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Barzio (Como):** Estrazione di obbligazioni. — **« Molini Canonica » società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Società imprese industriali, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana rifornimenti petroli affini, in Torino:** Ammortamento di obbligazione. — **Società per azioni Policari, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Napoli:** 139ª estrazione di obbligazioni del debito unificato della città di Napoli. — **Comune di Modena:** 27ª estrazione di obbligazioni del prestito comunale. — **Municipio di Savona:** Estrazione di obbligazioni. — **« Indipendenza », Società anonima immobiliare, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **« A.C.M.A. » Azionaria costruzioni macchine automatiche, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **« Florentia Film » società per azioni, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Trieste:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1950, n. 1126.

Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note concluso a Parigi il 26-28 marzo 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note conclusi a Parigi il 26-28 marzo 1949.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1949, conformemente all'articolo 5 del Protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — LOMBARDO — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Protocole additionnel à l'Accord de paiement entre l'Italie et la France du 22 décembre 1946

Désireux de faciliter les échanges commerciaux et les paiements entre la France et l'Italie, le Gouvernement Italien et le Gouvernement Français sont convenus des dispositions suivantes.

Art. 1.

L'art. 3 de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 est modifié de la manière suivante:

« Si, à un moment donné, le solde résultant de la compensation des deux comptes visés à l'art. 1 vient à dépasser 10 milliards de francs ou la contrevaleur en lires, les Parties contractantes se consulteront sans délai. Le Pays créancier pourra cesser d'accepter la monnaie de l'autre Pays ».

La disposition qui précède n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1949. Jusqu'à cette date le plafond visé ci-dessus restera fixé à 6 milliards 200 millions de francs ou la contrevaleur en lire.

Art. 2.

Eu égard aux conditions particulières du Traité d'union douanière entre l'Italie et la France signé en date de ce jour, l'art. 5 de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 est modifié comme suit:

« 1. Le taux de change entre la lire et le franc est fixé à 180 lires pour 100 francs.

Ce taux de change sera revisé chaque mois en fonction des cours libres du dollar en Italie et en France, si ces cours présentent des variations comprises entre 2 et 5 pour cent, et à tout moment, si ces cours présentent des variations supérieures à 5 pour cent.

La Banque de France et l'« Ufficio italiano dei cambi » fixeront d'un commun accord les conditions dans lesquelles seront effectuées ces révisions.

2. Les dettes libellées en devises autres que le franc et la lire seront converties dans l'une ou l'autre de ces deux monnaies par les soins des Parties intéressées ».

Art. 3.

La Banque de France et l'« Ufficio italiano dei cambi » fixeront les conditions d'application de l'art. 6 de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946, compte tenu des dispositions de l'art. 2 du présent Protocole.

Art. 4.

Les paiements énumérés dans l'échange de Notes du 22 décembre 1946 seront admis au transfert d'un Pays dans l'autre quelle que soit la date de l'échéance.

Art. 5.

Le présent Protocole, qui aura la même durée que l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 auquel il se réfère, entrera en vigueur le 1er avril 1949.

Il se substituera au Protocole additionnel à l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 signé à Turin le 20 mars 1948.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire à Paris, le 26 mars 1949.

Pour l'Italie SFORZA — *Pour la France* SCHUMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Paris, le 26 mars 1949

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement Français sur ce qui suit:

1. Afin de pouvoir effectuer sans délai les paiements de caractère commercial et financier et d'assurer le développement ultérieur des relations économiques entre les deux Pays dans le cadre des rapports créés par l'Union douanière, le Gouvernement Italien et le Gouvernement Français sont convenus d'élever, à compter du 1er juillet 1949, le plafond prévu par l'Accord de paiement au chiffre fixé par l'article 1 du Protocole additionnel à l'Accord de paiement du 22 décembre 1946, signé en date de ce jour.

A cette occasion, les deux Gouvernements sont d'accord pour que tout ou partie du solde en francs que l'Ufficio italiano dei cambi possèdera chez la Banque de France, ou du solde en lire que la Banque de France possèdera chez l'Ufficio italiano dei cambi, en application de l'art. 1 de l'Accord de paiement, puisse être

utilisé pour l'achat de bons du Trésor français ou italien. Les sommes en francs ou en lire ainsi utilisées conserveront toutes les caractéristiques et jouiront de toutes les garanties prévues pour les sommes qui se trouvent au crédit des comptes visés à l'art. 1 de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946.

La Banque de France et l'Ufficio italiano dei cambi fixeront les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

2. Afin de faciliter les mouvements de capitaux entre la France et l'Italie conformément à l'art. 6 par. 1 et 2 du Traité d'union douanière signé en date de ce jour, les deux Gouvernements sont d'accord pour que les soldes en francs que l'Ufficio italiano dei cambi possèdera chez la Banque de France ou les montants en lire que la Banque de France possèdera chez l'Ufficio italiano dei cambi puissent être utilisés, après entente préalable entre les autorités compétentes des deux Pays, à des investissements italiens dans la zone franc ou à des investissements français en Italie.

3. Les deux Gouvernements sont d'accord pour favoriser les échanges touristiques entre la France et l'Italie et étudieront le plus rapidement possible dans le cadre de l'Union douanière, la conclusion d'un arrangement à cette fin.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

SCHUMAN

A Son Excellence
le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires étrangères. — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Paris, le 26 mars 1949

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement Italien sur ce qui suit:

1. Afin de pouvoir effectuer sans délai les paiements de caractère commercial et financier et d'assurer le développement ultérieur des relations économiques entre les deux Pays dans le cadre des rapports créés par l'Union douanière, le Gouvernement Italien et le Gouvernement Français sont convenus d'élever, à compter du 1er juillet 1949, le plafond prévu par l'Accord de paiement au chiffre fixé par l'article 1 du Protocole additionnel à l'Accord de paiement du 22 dicembre 1946, signé en date de ce jour.

A cette occasion, les deux Gouvernements sont d'accord pour que tout ou partie du solde en francs que l'Ufficio italiano dei cambi possèdera chez la Banque de France, ou du solde en lire que la Banque de France possèdera chez l'Ufficio italiano dei cambi, en application de l'art. 1 de l'Accord de paiement, puisse être utilisé pour l'achat de bons du Trésor français ou italien. Les sommes en francs ou en lire ainsi utilisées conserveront toutes les caractéristiques et jouiront de toutes les garanties prévues pour les sommes qui se trouvent au crédit des comptes visés à l'art. 1 de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946.

La Banque de France et l'Ufficio italiano dei cambi fixeront les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

2. Afin de faciliter les mouvements de capitaux entre la France et l'Italie conformément à l'art. 6 par. 1 et 2 du Traité d'union douanière signé en date de ce jour, les deux Gouvernements sont d'accord pour que les soldes en francs que l'Ufficio italiano dei cambi possèdera chez la Banque de France ou les montants en lire que la Banque de France possèdera chez l'Ufficio italiano dei cambi puissent être utilisés, après entente préalable entre les autorités compétentes des deux Pays, à des investissements italiens dans la zone franc ou à des investissements français en Italie.

3. Les deux Gouvernements sont d'accord pour favoriser les échanges touristiques entre la France et l'Italie et étudieront le plus rapidement possible dans le cadre de l'Union douanière, la conclusion d'un arrangement à cette fin.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

SFORZA

A Son Excellence
M. Robert SCHUMAN
Ministre des Affaires étrangères. — PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Paris, le 26 mars 1949

Monsieur le Ministre,

Se référant à l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 et à l'échange de notes du 20 mars 1948, les Gouvernements Français et Italien, compte tenu du Traité d'union douanière signé en date de ce jour, conviennent des dispositions suivantes:

1. Les intérêts, dividendes et autres revenus énumérés dans l'échange de notes du 20 mars 1948 seront transférables, par la voie de l'Accord de paiement, quelle que soit la date d'échéance de ces revenus et la date d'investissements des capitaux correspondants.

2. Les avoirs liquides possédés dans la zone franc par des ressortissants italiens résidant en Italie et les avoirs liquides possédés en Italie par des ressortissants français résidant dans la zone franc seront transférables par la voie de l'Accord de paiement.

3. Moyennant accord préalable entre l'Office de changes et l'Ufficio italiano dei cambi, les autres avoirs possédés dans la zone franc par des ressortissants italiens résidant en Italie et les autres avoirs possédés en Italie par des ressortissants français résidants dans la zone franc pourront être liquidés en vue de transférer le produit de leur liquidation par la voie de l'Accord de paiement.

Les dispositions de la présente lettre, qui auront la même durée que l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 auquel elles se réfèrent, entreront en vigueur le 1er avril 1949.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

SCHUMAN

A Son Excellence
le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires étrangères. — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Paris, le 26 mars 1949

Monsieur le Président,

Se référant à l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 et à l'échange de notes du 20 mars 1948, les Gouvernements Italien et Français, compte tenu du Traité d'union douanière signé en date de ce jour, conviennent des dispositions suivantes :

1. Les intérêts, dividendes et autres revenus énumérés dans l'échange de notes du 20 mars 1948 seront transférables, par la voie de l'Accord de paiement, quelle que soit la date d'échéance de ces revenus et la date d'investissements des capitaux correspondants.

2. Les avoirs liquides possédés dans la zone franc par des ressortissants italiens résidant en Italie et les avoirs liquides possédés en Italie par des ressortissants français résidant dans la zone franc seront transférables par la voie de l'Accord de paiement.

3. Moyennant accord préalable entre l'Office de changes et l'Ufficio italiano dei cambi, les autres avoirs possédés dans la zone franc par des ressortissants italiens résidant en Italie et les autres avoirs possédés en Italie par des ressortissants français résidants dans la zone franc pourront être liquidés en vue de transférer le produit de leur liquidation par la voie de l'Accord de paiement.

Les dispositions de la présente lettre, qui auront la même durée que l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 auquel elles se réfèrent, entreront en vigueur le 1er avril 1949.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

SFORZA

A Son Excellence
M. Robert SCHUMAN
Ministre des Affaires étrangères. — PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Paris, le 26 mars 1949

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui suit :

A l'occasion de la révision de l'Accord de paiements et de compensations entre les Pays européens du 16 octobre 1948, la Délégation italienne et la Délégation française à l'Organisation européenne de coopération économique s'efforceront d'obtenir que les droits de tirage déjà établis en faveur de la France pour un montant de 11 millions de dollars pour l'année 1948-1949, soient fixés, pour l'année 1949-1950, au même montant, qui correspond au déficit probable de la balance des paiements entre les deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

SCHUMAN

A Son Excellence
le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires étrangères. — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Paris, le 26 mars 1949

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui suit :

A l'occasion de la révision de l'Accord de paiements et de compensations entre les Pays européens du 16 octobre 1948, la Délégation italienne et la Délégation française à l'Organisation européenne de coopération économique s'efforceront d'obtenir que les droits de tirage déjà établis en faveur de la France pour un montant de 11 millions de dollars pour l'année 1948-1949, soient fixés, pour l'année 1949-1950, au même montant, qui correspond au déficit probable de la balance des paiements entre les deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

SFORZA

A Son Excellence
M. Robert SCHUMAN
Ministre des Affaires étrangères. — PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1127.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regi decreti 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712, 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta :

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è così ulteriormente modificato :

Attuale art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, è aggiunto quello di :

« Diritto bizantino ».

All'art. 78, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche, sono aggiunti i seguenti :

« Matematiche superiori » ;

« Teoria delle funzioni ».

All'art. 80, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:

« Matematiche superiori »;

« Teoria delle funzioni ».

Dopo l'art. 91, è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

« Alle cattedre di analisi matematica, di geometria, di meccanica razionale, di matematiche complementari, sono corrispondenti quattro istituti diretti dai professori di ruolo titolari o incaricati dei rispettivi insegnamenti.

Tali istituti formano l'Istituto matematico dell'Università di Firenze; il materiale librario e bibliografico è comune ai quattro istituti ed è indivisibile.

I direttori dei singoli istituti scelgono il direttore dell'Istituto matematico, la cui nomina è sottoposta all'approvazione della Facoltà. Il direttore sta in carica un triennio ed è rieleggibile. L'Istituto matematico, oltre a collaborare col Seminario matematico-fisico-astrofisico, secondo il disposto dei successivi articoli (attuali 92, 93 e 94), ha il compito di promuovere studi e ricerche di matematica pura e applicata e di contribuire al perfezionamento scientifico e didattico dei giovani laureati.

L'amministrazione dei fondi dell'Istituto è fatta collegialmente.

Gli atti amministrativi saranno firmati dal direttore. L'Istituto matematico è intitolato al nome di: « Ulisse Dini ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1951

Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1128.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea di giurisprudenza è aggiunto quello di « Esegesi delle fonti del diritto romano ».

Attuale art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

« Igiene zootecnica »;

« Idrobiologia e pescicoltura (semestrale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1951

Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. 1129.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di architettura di Venezia è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 1. — « L'Istituto universitario di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.

Fanno parte dell'Istituto il Laboratorio di scienza delle costruzioni e l'Istituto di storia dell'architettura.

Il Laboratorio di scienza delle costruzioni ha lo scopo di completare con esercitazioni pratiche l'insegnamento, di svolgere attività di ricerche scientifiche e di eseguire prove ed esperienze per conto delle industrie.

L'Istituto di storia dell'architettura ha lo scopo di potenziare gli studi nel campo dell'architettura e di realizzare un attivo e fecondo scambio culturale con l'estero.

Il Laboratorio di scienza delle costruzioni è diretto dal professore ufficiale della materia e l'Istituto di storia dell'architettura è diretto dal professore ufficiale di materia affine designato dal Consiglio di Facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1950.

Istituzione di dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione sui velocipedi a motore, motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sulle tasse automobilistiche, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948, contenente nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1948, registro n. 13, foglio n. 220;

Vista la legge 17 gennaio 1949, n. 6, recante provvedimenti in materia di tassa di circolazione sui velocipedi muniti di motore ausiliario, sui motocicli leggeri e sui motofurgoncini leggeri;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di circolazione sui velocipedi a motore, motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri sono istituiti i seguenti dischi-contrassegno:

1. *Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sui velocipedi a motore.*

Il disco ha il diametro esterno di mm. 52 e il diametro interno di mm. 43,5, reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura: in alto: « Tassa di circolazione »; in basso: « Velocipedi a motore », tra le due scritte lateralmente: « A.C.I. » in nero su fondo bianco.

Nel disco è indicato in alto: « L. 1000 », in nero, sotto: « Bollettario », sotto ancora: « Bolletta », in grisè; una striscia gialla di mm. 10,5 di altezza su cui è indicato al centro, stampato in bianco l'anno di validità in numeri arabi di mm. 9 di altezza.

Nella zona sottostante l'anno di validità, su fondo bianco è indicato in grisè: « Motore n. ».

In fondo: « L'Esattore »
Stampa: Litografica
Carta: Filigranata bianca.

Il disco fa parte integrante della bolletta figlia, la quale è costituita da un rettangolo di mm. 78 di altezza e mm. 84 di larghezza.

2. *Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sui motocicli leggeri.*

Il disco ha il diametro esterno di mm. 60 e il diametro interno di mm. 49, reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura: in alto « Tassa di circolazione »; in basso « Motocicli leggeri », tra le due scritte lateralmente: « A.C.I. » in nero su fondo grigio perla.

Nel disco è indicato in alto: « L. 2000 » in nero; sotto: « Bollettario », sotto ancora: « Bolletta » in grisè; una striscia rossa di mm. 12,5 di altezza su cui è indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validità in numeri arabi di mm. 11 di altezza.

Nella zona sottostante l'anno di validità, su fondo grigio perla, è indicato in grisè: « Targa n. », sotto: « Motore n. ».

In fondo: « L'Esattore »
Stampa: Litografica
Carta: Filigranata grigio perla.

Il disco fa parte integrante della bolletta figlia, la quale è costituita da un rettangolo di mm. 78 di altezza e di mm. 84 di larghezza.

3. *Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale sui motofurgoncini leggeri.*

Il disco ha il diametro esterno di mm. 60 e il diametro interno di mm. 49, reca impresso sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura: in alto « Tassa di circolazione »; in basso « Motofurgoncini leggeri », tra le due scritte lateralmente: « A.C.I. » in nero su fondo grigio perla.

Nel disco è indicato in alto: « L. 2280 » in nero; sotto: « Bollettario », sotto ancora: « Bolletta » in grisè; una striscia azzurra di mm. 12,5 di altezza su cui è indicato al centro, stampato in bianco, l'anno di validità in numeri arabi di mm. 11 di altezza.

Nella zona sottostante l'anno di validità su fondo grigio perla è indicato in grisè: « Targa n. », sotto: « Motore n. ».

In fondo: « L'Esattore »
Stampa: Litografica
Carta: Filigranata grigio perla.

Il disco fa parte integrante della bolletta figlia la quale è costituita da un rettangolo di mm. 78 di altezza e di mm. 84 di larghezza.

Art. 2.

Ferme restando le caratteristiche dei dischi risultanti dal precedente art. 1, il colore del fondo, delle striscie e dei caratteri dei dischi medesimi potrà essere variato annualmente.

Art. 3.

I dischi contrassegno di cui all'art. 1 costituiscono l'unica prova del pagamento della tassa di circolazione, e sono validi per l'intero anno solare sugli stessi indicato, nonchè per i primi dieci giorni dell'anno successivo.

Art. 4.

A cura degli interessati e sotto la loro responsabilità il disco contrassegno deve essere apposto in modo visibile, entro apposita custodia, sul manubrio del velocipede a motore e motoveicolo.

Art. 5.

Anche se portati a spalla o in altro modo condotti a mano nelle aree pubbliche, i velocipedi a motore ed i motoveicoli, di cui all'art. 1, debbono essere sempre muniti del disco contrassegno.

E' ammessa eccezione all'obbligo del disco contrassegno solo per i velocipedi a motore e i motoveicoli predetti in caso di trasporto per regolare spedizione, risultante dal corrispondente documento quando si trovino imballati o ingabbiati e condizionati in modo da non poter essere usati per circolare.

Le norme del presente decreto si applicano con effetto dal 1° gennaio 1951

Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 20 luglio 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1950
Registro Finanze n. 27, foglio n. 65. — LESEN

(463)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.
Divieto di pesca in un tratto del fiume Bussè.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta della Sezione provinciale di Verona della Federazione italiana della pesca sportiva, tendente ad ottenere che in un tratto del fiume Bussè venga vietata la pesca, comunque esercitata, in quanto tale zona serve di frega per i pesci;

Visti i pareri favorevoli della Commissione provinciale di pesca di Verona, dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Nel tratto del fiume Bussè, scorrente nel comune di Legnago (Verona), che va dal ponte di Terranegra fino al ponte della strada statale n. 10, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

Le Sezione provinciale di Verona della Federazione italiana della pesca sportiva provvederà a delimitare tale tratto di fiume mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta « Divieto di pesca ».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

(434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 gennaio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor David C. Berger, Console generale degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(437)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1951 è revocato il decreto Ministeriale 10 agosto 1950, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Badia Alfonso nel comune di Terracina, distretto notarile di Roma, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Andretta, distretto notarile di Avellino.

(442)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 28

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 3 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,725
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	49 —
Id. 5 % 1935	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	73,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,55
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,025
Id. 5 % convertiti 1951	99,825
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) dec. 1-2-51	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

Elenco n. 31.

In applicazione dell'art. 9, del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959):

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha fatto la denunzia	Capitale nominale
			Lire
Serie B 214333	Tesoreria provinciale di Torino	Corral Amalia fu Antonio in Gatti, dom. a Torino in corso Margherita n. 78	10.000
Serie B 1191374	Tesoreria provinciale di Cuneo	Maurino Matteo fu Giacomo, dom. a Bagnolo Piemonte (Cuneo)	10.000
Serie C 304712	Tesoreria provinciale di Napoli	Velotto Arturo fu Maria, dom. a Napoli in via Roma n. 150	50.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5572)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Riapertura di termini del concorso per la nomina a ottanta tenenti medici, dieci tenenti chimico-farmacisti e sei tenenti veterinari in servizio permanente (decreto Ministeriale 27 novembre 1950).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1949, con il quale viene bandito un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di ottanta tenenti medici, dieci tenenti chimico-farmacisti e sei tenenti veterinari nel servizio permanente dell'Esercito;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1950, con il quale viene prorogato il termine per la presentazione delle domande al concorso di cui sopra;

Considerato che nel disporre tale proroga non si è provveduto a stabilire la maggiorazione del limite massimo di età voluta dalla citata legge 3 maggio 1950, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per il reclutamento di ottanta tenenti medici, dieci tenenti chimico-farmacisti e sei tenenti veterinari nel servizio permanente dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 5 settembre 1949, citato nelle premesse, già fissato in anni 32 è elevato, in applicazione della legge 3 maggio 1950, n. 223, ad anni 37.

Il nuovo limite di età va riferito alla data del 5 settembre 1949.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle documentate istanze per l'ammissione al concorso di cui sopra, già fissato allo scadere del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Ministeriale 5 settembre 1949 e successivamente prorogati al 15 luglio 1950 con decreto Ministeriale 20 maggio 1950, vengono fissati allo scadere del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale militare ufficiale.

Roma, addì 27 novembre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1951
Registro n. 3, *foglio n.* 386

(472)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.